

**REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE**

---

REGOLAMENTO PER GLI attraversamenti e  
L'USO DELLA SEDE STRADALE  
LUNGO LE STRADE DI INTERESSE REGIONALE e  
LE STRADE DI INTERESSE NAZIONALE a GESTIONE REGIONALE

**REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE**


---

**Sommario**

<b>Titolo I.</b>	<b>Ambito di applicazione .....</b>	<b>4</b>
Art 1.	Premessa.....	4
Art 2.	Attraversamenti e uso della sede stradale .....	4
<b>Titolo II.</b>	<b>Procedimento per l'istruttoria della pratica .....</b>	<b>5</b>
Art 3.	Concessione, autorizzazione e nulla osta .....	5
Art 4.	Istanza per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta .....	5
Art 5.	Spese di istruttoria e sopralluogo.....	7
Art 6.	Concessioni, autorizzazioni e nulla osta rilasciati.....	7
Art 7.	Diniego delle concessioni, delle autorizzazioni e dei nulla osta .....	7
Art 8.	Rilascio delle concessioni e autorizzazioni e dei nulla osta e tempi di esecuzione .....	8
Art 9.	Richieste di proroga di inizio lavori e fine lavori.....	8
Art 10.	Convenzione, disciplinare .....	9
Art 11.	Cauzione.....	9
Art 12.	Durata delle concessioni e loro rinnovo.....	10
Art 13.	Subentro nelle concessioni e autorizzazioni .....	11
Art 14.	Decadenza, revoca, sospensione o modifica .....	11
Art 15.	Interventi urgenti.....	12
Art 16.	Divieti .....	13
Art 17.	Lavori abusivi .....	13
Art 18.	Canone annuale .....	14
Art 19.	Obblighi e responsabilità del titolare della concessione/autorizzazione/nulla osta.....	14
Art 20.	Sanzioni.....	16
Art 21.	Programmazione annuale degli interventi .....	16
Art 22.	Pubblicità del Regolamento.....	16
Art 23.	Allegati.....	16
Art 24.	Norme transitorie.....	17
<b>Titolo III.</b>	<b>Aspetti tecnici .....</b>	<b>18</b>
Art 25.	Definizioni.....	18
Art 26.	Disposizioni generali.....	18

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

Art 27.	Prescrizioni tecniche di attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate .....	20
Art 28.	Metodologia di scavo a cielo aperto e modalità di ripristino.....	22
Art 29.	Metodologia di perforazione orizzontale e modalità di ripristino.....	25
Art 30.	Metodologia di scavo con la minitrincea e modalità di ripristino.....	25
Art 31.	Metodologia di scavo con la microtrincea e modalità di ripristino.....	27
Art 32.	Passaggio attraverso rete interrata esistente .....	28
Art 33.	Posa longitudinale di infrastrutture digitali su ponti e viadotti .....	28
Art 34.	Attraversamento aereo.....	29
Art 35.	Pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento.....	29
Art 36.	Pozzetti .....	30
Art 37.	Limitazione della circolazione stradale derivante da cantieri.....	30
Art 38.	Tombamento dei fossi stradali.....	31
Art 39.	Vigilanza .....	31
Art 40.	Accertamento della regolare esecuzione dei lavori e svincolo della cauzione .....	31
Art 41.	Protezione dei dati personali .....	31

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

### **Titolo I. Ambito di applicazione**

#### **Art 1. Premessa**

1. Per effetto dei combinati disposti del D.Lgs 111/2004 e della L.R. 23/2007 sono trasferite a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. le funzioni in materia di viabilità statale e regionale.
2. Il presente Regolamento emana le linee guida adottate dalla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (in seguito denominata FVGS) per il rilascio dei provvedimenti di concessione, autorizzazione e nulla osta relativi all'esecuzione di attraversamenti e parallelismi da realizzarsi sulla sede stradale e sue pertinenze di propria competenza, in base al nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) (in seguito denominato C.D.S.) e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.).
3. Nel caso di infrastrutture digitali, il presente Regolamento richiama, oltre alle norme prescritte dal C.D.S. e dal suo Regolamento di Attuazione, il Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259), il D.M. 01 ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa delle infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali" e il D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".
4. Il presente Regolamento riguarda tutti i soggetti pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono interventi di scavo e conseguente ripristino sulla rete viaria di competenza di FVGS e sue pertinenze.
5. Il presente Regolamento non sostituisce quanto previsto dal C.D.S.; in caso di incongruità rispetto a quanto previsto dal C.D.S., dal Regolamento di esecuzione del C.D.S. o da altre norme va tenuto conto esclusivamente della normativa in vigore.
6. La premessa costituisce parte integrante del presente Regolamento.

#### **Art 2. Attraversamenti e uso della sede stradale**

1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione di FVGS, attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti e opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralcino la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità alle fasce di pertinenza della strada (Rif. art. 25 del C.D.S.).
2. I provvedimenti autorizzativi rilasciati da FVGS ai sensi del C.D.S. e del suo Regolamento di esecuzione, non assorbono qualsiasi provvedimento di carattere urbanistico o edilizio previsto da altre norme specifiche che, pertanto, dovrà formare oggetto di specifica richiesta agli Enti competenti.

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

### **Titolo II. Procedimento per l'istruttoria della pratica**

#### **Art 3. Concessione, autorizzazione e nulla osta**

1. L'esecuzione di attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze su strade regionali e strade statali a gestione regionale, loro pertinenze e fasce di rispetto, è subordinata al rilascio di concessione, autorizzazione e nulla osta da parte di FVGS. La richiesta potrà essere accolta solamente nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. dal 25 al 28 del C.D.S. e degli artt. dal 65 al 67 del Regolamento di esecuzione del C.D.S..
2. È soggetto a **concessione** lo svolgimento, da parte di terzi, di qualsiasi attività che implichi un uso eccezionale o esclusivo della sede stradale, per il quale non preesiste in capo ai medesimi la titolarità di un diritto soggettivo, che FVGS reputi compatibile con la destinazione pubblica del bene a essa assegnato. Ai fini del presente Regolamento costituiscono ipotesi di uso eccezionale:
  - a) i lavori o i depositi da compiersi sulla sede stradale;
  - b) l'attraversamento o l'interessamento della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, fognatura, smaltimento acque meteoriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che sotterranee, sottopassi e sovrappassi, teleferiche, gasdotti, pubblica illuminazione e altre opere simili.
3. È soggetto ad **autorizzazione** l'esercizio, da parte di terzi, di un diritto che implichi un utilizzo speciale della sede stradale, che FVGS reputi compatibile con la tutela degli interessi pubblici affidati alla sua cura. Ai fini del presente Regolamento costituiscono ipotesi di uso speciale:
  - a) la realizzazione di qualsiasi opera, installazione o impianto, anche temporanei, all'interno delle fasce di rispetto delle strade, così come definite dall'art. 3 del C.D.S..
4. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del C.D.S., sono soggette a **nulla osta** preventivo tutte le concessioni e autorizzazioni rilasciate dai Comuni, che interessano i tratti stradali di competenza FVGS ricadenti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

#### **Art 4. Istanza per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta**

1. La concessione, l'autorizzazione e il nulla osta concernenti l'esecuzione di lavori sulla sede stradale, e sue pertinenze, all'interno delle fasce di rispetto o di aree private se soggette ad autorizzazione, sono rilasciati a seguito di presentazione di apposita istanza.
2. Le istanze, ai sensi del C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale), dovranno essere inviate preferibilmente in formato elettronico, via PEC, all'indirizzo [fvgstrade@certregione.fvg.it](mailto:fvgstrade@certregione.fvg.it), o in alternativa, per chi non possieda un domicilio elettronico (PEC), in formato cartaceo, a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., Ufficio Licenze e Concessioni, Scala dei Cappuccini 1, 34131 Trieste (TS).
3. Relativamente ai soli tratti di strada di competenza FVGS ricadenti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (Rif. art. 5 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.), l'istanza può essere inviata al Comune territorialmente competente e sarà compito di tale Ente richiedere a FVGS il nulla osta. Nel caso in cui il soggetto istante presenti domanda direttamente a FVGS, la Società provvederà comunque all'istruttoria e al rilascio dell'atto.
4. I moduli per le istanze sono scaricabili dal sito ufficiale di FVGS, all'indirizzo [www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it) nella sezione "Servizi all'utenza/autorizzazioni e concessioni/attraversamenti e parallelismi". I moduli devono essere

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

compilati in tutte le loro parti.

5. Alla domanda, redatta compilando il modulo M 16.07, devono essere allegati:
  - a) fotocopia di un documento d'identità di chi esegue l'istanza;
  - b) modulo M 16.13 "Autodichiarazione marche da bollo";
  - c) modulo M 16.17 "Comunicazione dati per la fatturazione elettronica";
  - d) dati dell'impresa che realizzerà l'intervento se diversa dal soggetto istante;
  - e) dati e recapiti del Direttore dei Lavori o altro referente individuato;
  - f) data (presunta) di inizio/fine lavori;
  - g) cronoprogramma (per lavori di durata prevista superiore a sette giorni).
6. Alla domanda inoltre dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica firmata da un tecnico abilitato:
  - a) relazione tecnica; nel caso di interventi per posa di infrastrutture digitali, nella relazione tecnica deve essere debitamente motivato il posizionamento (entro o fuori carreggiata) dell'infrastruttura stessa, precisando la distanza dalla striscia di margine (ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1 ottobre 2013);
  - b) planimetria catastale di zona con evidenziata la proprietà su cui deve essere eseguita l'opera;
  - c) corografia in scala adeguata all'intervento;
  - d) planimetria delle opere da realizzare a una scala compresa tra 1:100 e 1:500, adeguata alle dimensioni delle opere in progetto; dovranno essere chiaramente riportate, per ogni tratto, la tipologia di intervento e la metodologia di scavo, nonché le sezioni di ripristino e i relativi materiali, già conformi al presente Regolamento;
  - e) sezione stradale trasversale, in scala 1:100, dell'attraversamento e/o del parallelismo, da produrre per ogni variazione plano-altimetrica delle opere da realizzare con indicati il bordo bitumato, le banchine, gli eventuali fossi, muri o scarpate esistenti, oltreché le condotte da posare;
  - f) particolari costruttivi dei manufatti in scala 1:50 (tubi, muretti, pozzetti, saracinesche, ecc.).
7. In caso di necessario approfondimento, potranno essere richieste ulteriori documentazioni utili alla definizione dell'istanza. Se l'istanza sarà inviata in formato cartaceo, sarà necessario produrre due copie della suddetta documentazione.
8. Nel caso di infrastrutture digitali, l'istanza dovrà essere accompagnata dall'asseverazione del progettista, nella quale si motiva e dichiara:
  - a) che l'intervento non inficia il corretto funzionamento degli elementi costituenti il corpo stradale e delle relative strutture di contenimento, nonché dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti;
  - b) che la scelta del tipo di scavo è stata effettuata secondo le priorità stabilite dal D.M. 17/10/2013, motivando adeguatamente l'aspetto tecnico che ha comportato tale scelta;
  - c) che nella scelta della tipologia di scavo si sono tenute in considerazione le indicazioni del D.M. 17/10/2013 (Rif. art. 4 comma 4) circa l'utilizzo delle tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale in preferenza rispetto le tecniche tradizionali;
  - d) che i ripristini avverranno nelle modalità stabilite dal provvedimento, dal presente Regolamento, dal D.M. 17/10/2013 e comunque a regola dell'arte.
9. Nel caso in cui si verifichi la presenza di un'infrastruttura di alloggiamento di sottoservizi già esistente o autorizzata da FVGS nel medesimo tratto stradale, l'istanza dovrà essere accompagnata anche da un documento in cui si dichiara quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 33/2016.

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

### **Art 5. Spese di istruttoria e sopralluogo**

1. Le istanze di concessione/autorizzazione/nulla osta nonché le notifiche di intervento urgente sono soggette al pagamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo ai sensi e per gli effetti dell'art. 405 comma 2 e 3 del Regolamento di esecuzione del C.D.S..
2. FVGS fissa in modo discrezionale annualmente gli importi dei diritti di istruttoria e sopralluogo.
3. Le spese di istruttoria e sopralluogo sono dovute per ogni istanza secondo i criteri riportati in allegato A al presente Regolamento e per gli importi annualmente determinati.
4. Le spese di istruttoria e sopralluogo devono essere versate secondo le modalità riportate sul sito ufficiale di FVGS, all'indirizzo [www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it) nella sezione "Servizi all'utenza/autorizzazioni e concessioni".
5. FVGS invierà fattura elettronica sulla base dei dati indicati nel modulo M 16.17 "Comunicazione dati per la fatturazione elettronica".

### **Art 6. Concessioni, autorizzazioni e nulla osta rilasciati**

1. Entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda di cui all'art. 4, l'ufficio competente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, rilascia il provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta contenente, tra l'altro, tutte le prescrizioni a carico del titolare del provvedimento stesso, nonché la specificazione del periodo di validità.
2. Per le istanze relative alla posa di infrastrutture digitali, valgono i termini previsti dalla normativa vigente.
3. I termini indicati ai commi 1 e 2 sono sospesi nel caso in cui la domanda presentata sia insufficientemente documentata o non corredata del pagamento degli oneri. I termini sono altresì ulteriormente sospesi se si rendono necessari ulteriori approfondimenti tecnici. Il richiedente sarà invitato da FVGS, a mezzo comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o a integrare quella depositata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di sospensione. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende decaduta, previa comunicazione all'interessato senza che ciò costituisca titolo al rimborso delle spese fino ad allora effettuate.
4. Con la presentazione della documentazione richiesta, riprenderà l'esame dell'istanza.
5. L'ufficio preposto al rilascio di concessioni/autorizzazioni/nulla osta cura l'istruttoria effettuando le verifiche e richiedendo i sopralluoghi necessari alla conclusione del provvedimento nel rispetto delle prescrizioni dei regolamenti e delle norme di legge.
6. Qualora sia richiesto da più soggetti un atto di concessione/autorizzazione/nulla osta per il medesimo tratto stradale per attività che per motivi tecnici o di interferenza risultassero tra loro incompatibili a una realizzazione contemporanea, la priorità per l'esecuzione dei lavori sarà concessa in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo di FVGS.

### **Art 7. Diniego delle concessioni, delle autorizzazioni e dei nulla osta**

1. Qualora le attività e le opere da concedere o autorizzare o per le quali è richiesto il nulla osta risultino non conformi alle disposizioni di legge e/o del presente Regolamento, FVGS emana provvedimento motivato di diniego.
2. La concessione, l'autorizzazione o il nulla osta, inoltre, possono essere negati per cause di pubblico interesse e comunque, in tutti i casi in cui la realizzazione dell'intervento cui si riferisce la richiesta rechi serio intralcio

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

e pericolo alla circolazione o comprometta la tutela del demanio stradale.

3. Il diniego del provvedimento autorizzativo o concessorio richiesto, deve essere preceduto dall'esperimento della procedura di preavviso di diniego ai sensi dall'art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i.

### **Art 8. Rilascio delle concessioni e autorizzazioni e dei nulla osta e tempi di esecuzione**

1. Le concessioni/autorizzazioni/nulla osta saranno rilasciati nel pieno rispetto delle norme del C.D.S., del suo Regolamento di esecuzione e del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta sono fissate le condizioni, le norme generali e le norme tecniche alle quali il richiedente deve attenersi, nonché il tempo utile per l'inizio dell'intervento oggetto dell'istanza, da intendersi stabilito in massimo 180 giorni naturali e consecutivi a partire dal rilascio del provvedimento, salvo ulteriore proroga per motivata e comprovata necessità e comunque non oltre ulteriori 180 giorni. In casi particolari, potranno essere stabiliti, in fase istruttoria periodi più lunghi compatibilmente con il cronoprogramma presentato. Nel provvedimento viene inoltre stabilito il tempo utile per l'esecuzione dei lavori stessi.
3. Le concessioni/autorizzazioni/nulla osta possono essere oggetto di ulteriore successiva verifica; in relazione a esigenze legate alla sicurezza della circolazione stradale o in relazione a un aumento significativo e documentato del traffico veicolare, potranno essere imposte nuove prescrizioni.
4. Tutti i provvedimenti s'intenderanno rilasciati senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione, dell'autorizzazione o del nulla osta.
5. Il titolare è tenuto a custodire l'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta. Nel caso di smarrimento o distruzione, l'interessato è tenuto a informare FVGS e a chiedere il rilascio del duplicato. Il provvedimento rilasciato dev'essere sempre tenuto, anche in copia, tra la documentazione di cantiere per poter essere esibito a ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza stradale.
6. Qualora, per comprovate esigenze della viabilità, si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti oggetto di concessione/autorizzazione/nulla osta, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni (Rif. art. 28 del C.D.S.).
7. Nel caso in cui un sottoservizio sia posato in banchina a una profondità inferiore a 1,50 m e che la stessa banchina sia interessata dalla posa di una barriera di sicurezza stradale, gli oneri per lo spostamento del sottoservizio saranno a carico del gestore del sottoservizio stesso. Lo spostamento del sottoservizio dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di FVGS.

### **Art 9. Richieste di proroga di inizio lavori e fine lavori**

1. Qualora le opere previste non siano eseguite entro il prestabilito tempo utile di inizio lavori, il provvedimento perderà di ogni efficacia, salvo proroga da richiedere almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza della concessione/autorizzazione/nulla osta. La richiesta di proroga di inizio lavori, ai sensi del C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale), dovrà essere inviata preferibilmente in formato elettronico, via PEC, all'indirizzo [fvgstrade@certregione.fvg.it](mailto:fvgstrade@certregione.fvg.it), o in alternativa, per chi non possieda un domicilio elettronico (PEC), in formato cartaceo, a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., Ufficio Licenze e Concessioni,

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

Scala dei Cappuccini 1, 34131 Trieste (TS).

2. Per l'istanza di proroga dovrà essere utilizzato il modulo denominato M 16.10 "Richiesta proroga inizio/fine lavori" debitamente compilato.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori non si concluda nel tempo utile di esecuzione indicato nel provvedimento rilasciato, sarà necessario richiedere la proroga di fine lavori compilando il suddetto modulo e inviandolo con le modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
4. L'ufficio competente di FVGS comunica la proroga di inizio/fine lavori, ovvero comunica il motivato diniego.

### Art 10. Convenzione, disciplinare

1. La concessione a eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra FVGS e il concessionario nella quale devono essere stabiliti:
  - a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e l'ingombro della carreggiata;
  - b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
  - c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
  - d) i controlli, le ispezioni e il collaudo riservato al concedente;
  - e) la durata della concessione;
  - f) il deposito cauzionale di cui all'art. 11 del presente Regolamento, per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti dell'ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati;
  - g) il canone dovuto di cui all'art. 18 del presente Regolamento.
2. In particolare, gli enti concessionari dei servizi di cui all'art. 28 del C.D.S. possono stipulare con FVGS convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente a un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, a ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. In tal caso, i dati relativi alle lettere a), b) ed e), di cui al precedente comma, e le eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione stradale sono indicati nel provvedimento di concessione. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali è quella stabilita nell'art. 18 del presente Regolamento.

### Art 11. Cauzione

1. Per il rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla osta, relativi a opere per la realizzazione delle quali è necessario effettuare scavi a cielo aperto o di altro genere, comportanti l'obbligo della messa in ripristino dei luoghi al termine di validità del provvedimento, o da cui possano derivare danni al demanio stradale, o, infine, in particolari e motivate circostanze che lo giustifichino, verrà chiesta la costituzione di una cauzione a garanzia del corretto adempimento delle prescrizioni impartite con il provvedimento emanato e di eventuali danni provocati dalla mancata regolare esecuzione dei lavori. A tal fine, non si ritiene valida la garanzia fideiussoria o cauzione definitiva che è stata stipulata dall'impresa esecutrice dei lavori con la stazione appaltante ai sensi dell'art. 103 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'importo del deposito cauzionale verrà determinato in base alla tipologia/estensione delle lavorazioni (allegato B).

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

3. Gli importi in argomento potranno essere periodicamente aggiornati con deliberazione di FVGS.
4. L'importo minimo del deposito cauzionale è fissato in € 5.000,00.
5. La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione avvalendosi di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati. Tale fideiussione dovrà avere durata minima di 12 (dodici) mesi e contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e a eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli artt. 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla semplice richiesta scritta di FVGS.
6. La firma del fideiussore dovrà essere autenticata a norma di legge.
7. La documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione deve essere presentata, in originale o copia autentica, a FVGS prima dell'inizio dei lavori.
8. La cauzione non potrà essere svincolata prima che siano decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ricezione della comunicazione di fine lavori a FVGS, salvo diversa valutazione motivata di FVGS per alcune limitate casistiche.
9. Per lo svincolo della cauzione, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta. Lo svincolo sarà subordinato all'esito positivo del sopralluogo di verifica dell'adempimento alle prescrizioni tecniche impartite, per quanto riscontrabile, da parte di un tecnico di FVGS che stilerà apposito verbale di constatazione.
10. Nel caso in cui il titolare del provvedimento permissivo non effettui i lavori in conformità alle norme generali e particolari previste nell'atto autorizzativo, FVGS provvederà a inviare diffida scritta contenente le prescrizioni relative e il tempo accordato per l'adempimento alle medesime. Decorso inutilmente tale termine FVGS disporrà l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato, rivalendosi sulla cauzione presentata. In tal caso, la cauzione dovrà essere ripristinata per il medesimo arco temporale di 12 (dodici) mesi dalla fine dei lavori, secondo l'importo originario entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, a pena di decadenza del provvedimento rilasciato.
11. Anche dopo lo svincolo della cauzione restano comunque a carico del titolare del provvedimento rilasciato tutti gli oneri necessari all'eventuale ripristino della sede stradale e delle relative pertinenze che presentino difformità dovute a vizi occulti delle opere dallo stesso realizzate, non rilevate all'atto del sopralluogo di cui al comma 9, nonché tutti i danni derivati da tali difformità.
12. Per gli enti gestori di pubblici servizi, titolari di autorizzazioni ricorrenti nel corso dell'anno, potrà essere costituita una unica fideiussione bancaria o assicurativa annuale, il cui importo sarà stabilito in funzione del numero stimato di interventi annuali.
13. Ciascuna fideiussione avrà validità fintanto che non saranno collaudati tutti i lavori a cui la stessa si riferisce e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso di FVGS per qualsivoglia modifica; inoltre la fideiussione non potrà essere disdettata senza l'assenso di FVGS. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte di FVGS, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.

### **Art 12. Durata delle concessioni e loro rinnovo**

1. Le concessioni hanno durata massima di 29 (ventinove) anni salvo che, in relazione alla loro natura, non sia diversamente stabilito da norme di legge o regolamentari. Alla loro scadenza, salvo revoca o rinuncia dei titolari, tali provvedimenti possono essere rinnovati su richiesta dell'interessato.

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

2. La richiesta di rinnovo dev'essere presentata almeno 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza del provvedimento. La stessa deve contenere tutte le informazioni identificative del richiedente e del provvedimento da rinnovare. Il modello di richiesta di rinnovo (M 16.21) è scaricabile all'indirizzo [www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it) nella sezione "Servizi all'utenza/autorizzazioni e concessioni/attraversamenti e parallelismi". La richiesta di rinnovo, ai sensi del C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale), dovrà essere inviata preferibilmente in formato elettronico, via PEC, all'indirizzo [fvgstrade@certregione.fvg.it](mailto:fvgstrade@certregione.fvg.it), o in alternativa, per chi non possieda un domicilio elettronico (PEC), in formato cartaceo, a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., Ufficio Licenze e Concessioni, Scala dei Cappuccini 1, 34131 Trieste (TS). La domanda deve essere corredata dal modulo M 16.13 "Autodichiarazione marche da bollo" debitamente compilato.
3. La richiesta di rinnovo è soggetta al pagamento dei diritti di istruttoria (Allegato A) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 405 comma 2 e 3 del Regolamento di esecuzione del C.D.S..
4. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, l'ufficio competente di FVGS rilascia il provvedimento di rinnovo, ovvero emana l'atto di diniego motivato, previo esperimento della procedura di preavviso di diniego prevista dall'art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i..
5. Qualora, in sede di rinnovo, s'intendano richiedere modifiche di qualsiasi tipo al contenuto del provvedimento scaduto, dovrà essere presentata nuova istanza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

### Art 13. Subentro nelle concessioni e autorizzazioni

1. I provvedimenti di concessione e autorizzazione hanno carattere personale e sono trasmissibili solo previa autorizzazione di FVGS, da richiedere, da parte del soggetto subentrante, entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui il subentro si è perfezionato.
2. La domanda deve riportare:
  - a) le generalità complete del subentrante;
  - b) il titolo dal quale deriva il subentro.
3. Alla domanda devono essere allegati:
  - a) copia del provvedimento originario;
  - b) l'autodichiarazione di acquisto e utilizzo di una marca da bollo da € 16,00 per l'istanza;
4. La domanda di subentro (M 16.22), ai sensi del C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale), dovrà essere inviata preferibilmente in formato elettronico, via PEC, all'indirizzo [fvgstrade@certregione.fvg.it](mailto:fvgstrade@certregione.fvg.it), o in alternativa, per chi non possieda un domicilio elettronico (PEC), in formato cartaceo, a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., Ufficio Licenze e Concessioni, Scala dei Cappuccini 1, 34131 Trieste (TS).
5. L'ufficio competente di FVGS comunica la registrazione del subentro.

### Art 14. Decadenza, revoca, sospensione o modifica

1. La revoca degli atti di concessione/autorizzazione/nulla osta è pronunciata con provvedimento motivato nei seguenti casi:
  - a) inadempimento o violazione delle prescrizioni imposte nel provvedimento;
  - b) mancata manutenzione delle opere autorizzate che comporti danno o arrechi pericolo alla circolazione stradale;

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

- c) danni cagionati alla sede stradale e sue pertinenze;
  - d) uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stato rilasciato il provvedimento;
  - e) mancata occupazione o realizzazione delle opere entro i termini stabiliti nel provvedimento, fatte salve eventuali proroghe;
  - f) mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 11, comma 11;
  - g) violazione delle norme e delle modalità di subentro di cui all'art. 13;
  - h) violazione del divieto di cui al successivo art. 16;
  - i) mancato pagamento del canone annuo entro i termini amministrativi previsti;
  - j) rinuncia dell'interessato.
2. La revoca comporta la perdita dei diritti connessi al provvedimento rilasciato e obbliga il destinatario a provvedere, a propria cura e spese, all'immediato sgombero e alla messa in pristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata a FVGS nello stato preesistente all'atto di concessione/autorizzazione/nulla osta. In caso di inerzia, FVGS provvederà al ripristino addebitando in danno al titolare dell'atto di concessione/autorizzazione/nulla osta.
  3. FVGS può, con provvedimento motivato, sospendere temporaneamente le concessioni/autorizzazioni/nulla osta per ragioni di viabilità, ordine o sicurezza della circolazione stradale.
  4. I provvedimenti sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse.
  5. La revoca della concessione non dà diritto alla restituzione del canone annuale per il residuo periodo di validità dell'anno in corso.

### Art 15. Interventi urgenti

1. Per gli interventi urgenti di riparazione guasti causati da fughe di gas, acqua, rete fognaria, guasti elettrici e alle reti di telecomunicazione, è possibile procedere immediatamente ai lavori di scavo inviando, tramite PEC entro un'ora dall'inizio dell'intervento, il modulo M16.12 "Notifica intervento urgente" (scaricabile dal sito [www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it) alla sezione "Servizi all'utenza/Autorizzazioni e concessioni/Attraversamenti e parallelismi"), allegando evidenza della comunicazione dell'intervento urgente alla Polizia stradale, Polizia locale e/o ai Vigili del Fuoco. Dovrà essere anche contattato telefonicamente il centralino di FVGS al numero 040/5604200 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 19:00.
2. L'intervento urgente dovrà tassativamente avere inizio entro 48 (quarantotto) ore dalla notifica preliminare a FVGS. Qualora l'intervento urgente non abbia inizio entro il termine stabilito, lo stesso non sarà più da considerarsi urgente e dovrà essere predisposta apposita istanza dall'ente richiedente (Rif. art. 4 del presente Regolamento).
3. Qualora l'intervento urgente abbia durata complessiva superiore alle 48 (quarantotto) ore, dovrà essere ratificato il provvedimento di disciplina della circolazione, come previsto dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione del C.D.S..
4. La notifica di intervento urgente è soggetta al pagamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo per intervento urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 405 comma 2 e 3 del Regolamento di esecuzione del C.D.S..
5. L'ente gestore del sottoservizio dovrà inviare, entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dei lavori, un'apposita relazione tecnica con allegata la documentazione fotografica riguardante le modalità di esecuzione del lavoro e del ripristino, nonché l'asseverazione del Direttore dei lavori sul rispetto delle prescrizioni del Regolamento di FVGS, con particolare riferimento ai materiali utilizzati per il riempimento, alle modalità di

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

compattazione e agli spessori dei singoli strati.

6. Nel caso in cui le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo non vengano rispettate, FVGS si riserva di diffidare l'ente gestore del sottoservizio all'invio della suddetta documentazione. Qualora l'ente si mostri inadempiente a seguito della diffida, FVGS si riserva la possibilità di procedere con l'accertamento sui materiali posti in opera, con spese a carico dell'ente gestore del sottoservizio. Qualora gli accertamenti evidenziassero la posa in opera di materiali non idonei, FVGS si riserva di eseguire il ripristino a regola d'arte, imputando le spese all'ente gestore del sottoservizio.
7. FVG Strade potrà richiedere comunque l'esecuzione di prove sui materiali, le cui modalità ed esiti dovranno rispettare le prescrizioni del presente Regolamento e le Norme Tecniche sovrastrutture stradali FVGS, nonché le migliori regole dell'arte.
8. In assenza delle comunicazioni di cui al comma 1, sono applicate le sanzioni previste dal successivo art. 20.
9. Deve essere conservata copia dell'avvenuta comunicazione della richiesta di lavori in urgenza presso il cantiere. La mancata esibizione della avvenuta trasmissione della comunicazione al personale di FVGS, che ne faccia richiesta, comporta l'applicazione delle previste sanzioni del C.D.S..
10. Resta l'obbligo di eseguire i lavori di ripristino del corpo stradale e della pavimentazione secondo le modalità tecniche e operative del Titolo III del presente Regolamento.
11. Poiché è in uso, in tali circostanze, chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo, rimane stabilito che detta procedura, idonea a eliminare un immediato pericolo e alla temporanea sospensione dei lavori, pur essendo consentita, è considerata come "intervento di primo ripristino provvisorio" a tutti gli effetti. Detto conglomerato bituminoso a freddo dovrà quindi essere rimosso entro 10 (dieci) giorni e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, con le richiamate modalità tecniche e operative di cui al Titolo III del presente Regolamento. In caso di inerzia, FVGS provvederà al ripristino in danno ai soggetti responsabili dell'intervento urgente, senza ulteriori formalità.
12. Coloro che effettuano interventi d'urgenza devono provvedere ad adottare tutte le misure previste dal C.D.S. e dal suo Regolamento di esecuzione per garantire la sicurezza della circolazione. Essi restano, comunque, gli unici responsabili, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni arrecati a persone e cose in conseguenza delle occupazioni anzidette.

### **Art 16. Divieti**

1. È fatto divieto a tutti i titolari di concessioni/autorizzazioni/nulla osta di modificare, senza la produzione di una nuova istanza rivolta a FVGS, l'opera o l'attività oggetto dei provvedimenti, fermo restando la revoca del provvedimento rilasciato e il diritto di FVGS di applicare le sanzioni previste dalla legge e di avviare i procedimenti per la messa in pristino e la rivalsa economica a essa eventualmente correlata.

### **Art 17. Lavori abusivi**

1. I lavori eseguiti sulle strade di competenza FVGS, effettuati in assenza dei relativi atti di concessione/autorizzazione/nulla osta, ovvero sulla base di un provvedimento scaduto o revocato sono considerati abusivi. In tale ipotesi non rientrano quelli identificati all'art. 15.
2. Nel caso di lavori abusivi sulla sede stradale e sue pertinenze, le violazioni rilevate saranno sanzionate così come previsto dal C.D.S e dal suo Regolamento di esecuzione.
3. Qualora, in base alla vigente normativa, gli abusi commessi possano essere sanati, i soggetti interessati

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

devono provvedere, nel più breve tempo possibile, a effettuare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento. L'abuso sanabile o sanato comporta, in ogni caso, il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal C.D.S..

4. Per gli abusi che non possono essere sanati, è fatto obbligo ai soggetti interessati di provvedere tempestivamente, comunque nei tempi assegnati da FVGS, al ripristino dei luoghi illegittimamente occupati, ovvero alla demolizione delle opere abusive, a propria cura e spese, sulla base delle prescrizioni indicate da FVGS. In caso di inerzia, FVGS provvederà al ripristino addebitandone i costi ai soggetti interessati.
5. I medesimi soggetti sono altresì obbligati a interrompere immediatamente l'uso illegittimo del bene pubblico o lo svolgimento dell'attività abusiva.

### **Art 18. Canone annuale**

1. Le concessioni di cui al presente Regolamento sono soggette al pagamento di un corrispettivo annuo determinato sulla base delle caratteristiche dell'attraversamento, dell'importanza della strada e del coefficiente ISTAT di rivalutazione.
2. I corrispettivi sono differenziati per tipologia di attraversamento secondo i criteri riportati nell'allegato C del presente Regolamento.
3. I corrispettivi, differenziati come al precedente comma, sono annualmente determinati da FVGS prendendo a base le delibere regionali in materia.
4. È cura del soggetto intestatario della concessione provvedere a effettuare i versamenti annuali entro le scadenze stabilite.

### **Art 19. Obblighi e responsabilità del titolare della concessione/autorizzazione/nulla osta**

1. Il titolare del provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta è l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o a cose in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione delle opere consentite, restando completamente esonerata FVGS da ogni responsabilità.
2. L'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite nel provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta e comunque in modo da non intralciare la circolazione stradale.
3. Una volta ottenuto il provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta ai lavori e almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori, per la disciplina della circolazione durante l'esecuzione degli stessi, i soggetti interessati devono inoltrare domanda di emissione ordinanza agli uffici competenti di FVGS o, nel caso in cui l'opera da eseguirsi sia ubicata all'interno di un centro abitato, agli uffici competenti comunali e agli uffici competenti di FVGS per l'emissione del nulla osta.
4. Prima di eseguire i lavori, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, il titolare del provvedimento, anche per il tramite della ditta o di chi ha la responsabilità dell'esecuzione dei lavori, dovrà far pervenire a FVGS tramite PEC, la comunicazione dell'inizio dei lavori nonché:
  - a) il nominativo del responsabile del cantiere che deve essere reperibile, 24 ore su 24, per l'intera durata del cantiere e il suo il riferimento telefonico (cellulare);
  - b) data inizio/fine lavori;
  - c) cronoprogramma (per lavori di durata prevista superiore a 7 giorni).

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

5. Nel caso di lavori la cui durata superi i 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio dei lavori, il concessionario/ditta esecutrice deve provvedere alla collocazione in prossimità del cantiere di un cartello riportante gli estremi del provvedimento, dell'eventuale ordinanza emessa, il nome dell'impresa esecutrice, la data di inizio e fine lavori e il recapito del responsabile di cantiere, come previsto dalla figura II 382 art. 30 del Regolamento di esecuzione del C.D.S..
6. Entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dell'intervento (escluso il ripristino definitivo dello strato di usura, se previsto) il titolare del provvedimento deve trasmettere a FVGS la comunicazione di fine lavori.
7. Entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione del ripristino definitivo dello strato di usura, se previsto, il titolare del provvedimento deve trasmettere a FVGS comunicazione di fine ripristino. Entro i successivi 20 (venti) giorni lo stesso deve, inoltre, inviare una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori attesta la conformità alle prescrizioni impartite nel provvedimento.
8. Nel caso di lavori di posa di infrastrutture per alloggiamenti di sottoservizi di nuova realizzazione, terminati i lavori, dovrà esser fornito l'elaborato "as-built" dell'opera complessiva, così come realizzata, completa dei dettagli costruttivi relativi alle soluzioni tecniche convenute. Inoltre, dovranno essere forniti in formato vettoriale (shapefile) l'asse dell'infrastruttura (shapefile con geometria linea) e la localizzazione esatta dei chiusini (shapefile con geometria punti), georiferiti nel sistema di riferimento cartografico "RDN2008/UTM zone 33N (N-E) (codice EPSG: 6708)".
9. È fatto inoltre obbligo al titolare del provvedimento di:
  - a) assicurare il buono stato di conservazione delle opere eseguite;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite da FVGS al momento del rilascio del provvedimento o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) procedere alla rimozione e ripristino dei luoghi nel caso di decadenza o revoca della concessione/autorizzazione/nulla osta o di comprovate esigenze della viabilità (Rif. art. 69 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.);
  - e) comunicare tempestivamente a FVGS ogni variazione di residenza o domicilio.
10. Gli atti di concessione/autorizzazione/nulla osta si intendono comunque accordati senza pregiudizio di terzi, con facoltà di FVGS di revocarli o modificarli per motivi di pubblico interesse, per gravi violazioni di legge e delle clausole contenute nell'atto, nonché per qualsiasi ragione motivata da parte di FVGS. La revoca o modifica del provvedimento originario non può dare titolo a rivalse o pretese di qualsivoglia genere.
11. Qualsiasi modifica da parte del richiedente dell'istanza deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata.
12. Il soggetto interessato è tenuto, durante i lavori di costruzione e manutenzione delle opere, a osservare scrupolosamente le prescrizioni della normativa vigente e in particolare il C.D.S. e il relativo Regolamento di esecuzione, adottando tutte quelle segnalazioni e previdenze atte a impedire che si verifichino incidenti in conseguenza dei lavori.
13. La manutenzione delle opere, per garantire la buona conservazione del demanio stradale, resta a totale carico del richiedente, che dovrà sempre e immediatamente provvedervi non appena necessario e comunque nel caso in cui sia espressamente richiesta da FVGS. In caso di inerzia, FVGS provvederà al ripristino direttamente in danno al titolare dell'atto di concessione/autorizzazione/nulla osta.
14. In caso di mancata o imperfetta manutenzione delle opere FVGS può, previa diffida, revocare il provvedimento, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e oneri connessi.

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

### Art 20. Sanzioni

1. Qualora i titolari di concessioni/autorizzazioni/nulla osta non si attengano alle norme del presente Regolamento e alle condizioni particolari alle quali i competenti Uffici hanno subordinato il rilascio dei provvedimenti stessi, ferme restando le sanzioni e le penali di seguito descritte, FVGS potrà imporre l'adeguamento o il rifacimento delle opere eseguite entro un congruo termine (massimo due mesi), trascorso inutilmente il quale FVGS potrà disporre la revoca del provvedimento e la rimozione o il rifacimento delle opere eseguite a spese dei titolari stessi.
2. L'Ufficio Tecnico territorialmente competente di FVGS e quanti altri autorizzati faranno osservare le disposizioni del presente Regolamento e, in caso di violazione, eleveranno contestazioni previste dal C.D.S..
3. FVGS, nel caso di violazioni ripetute delle norme e/o prescrizioni del presente Regolamento da parte del titolare di concessione/autorizzazione/nulla osta, oltre alla sanzione pecuniaria per le violazioni al C.D.S e al Regolamento di esecuzione, si riserva il diritto di revocare la concessione/autorizzazione/nulla osta e di provvedere d'ufficio alle necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi, con rivalsa delle spese.
4. Il provvedimento potrà essere eseguito d'ufficio, ove si tratti dello sgombero delle strade e del riempimento dello scavo e il relativo ripristino della pavimentazione, nel caso in cui i titolari predetti non effettuino i relativi lavori con la dovuta sollecitudine e nel rispetto di tutte le norme prescritte.

### Art 21. Programmazione annuale degli interventi

1. Per gli interventi di ampliamento o rinnovo delle reti tecnologiche preventivabili, le Società che gestiscono pubblici servizi possono presentare il programma annuale entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il programma, corredati da una planimetria generale in scala opportuna e da schede tecniche relative ai singoli interventi, complete del cronoprogramma dei lavori.
2. L'invio dei programmi da parte delle Società è finalizzato alla programmazione dei lavori stradali di competenza di FVGS nonché all'individuazione di eventuali lavori in condivisione con altri soggetti gestori, per cui, in tale evenienza sarà possibile prevedere apposite convenzioni con agevolazioni relativi ai costi di ripristino.
3. Qualora i lavori di ripristino fossero coincidenti con lavori pubblici in corso o programmati in tempi brevi interessanti la pavimentazione stradale, FVGS potrà esonerare il titolare della concessione/autorizzazione/nulla osta dal ripristino definitivo, fermo restando il versamento della cauzione per il ripristino provvisorio e il pagamento a titolo di indennizzo del 30% del costo a metro quadrato della fresatura e della posa in opera dello strato di usura sulla base dell'elenco prezzi in vigore.

### Art 22. Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento nonché pubblicata sul sito [www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it).
2. Copia del presente Regolamento è inviata alla Direzione Infrastrutture e Lavori Pubblici e all'Assessorato competente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

### Art 23. Allegati

1. Sono parte integrante del Regolamento i seguenti allegati:

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

- a) Tariffario delle spese di istruttoria e sopralluogo.
- b) Importi deposito cauzionale.
- c) Formula calcolo canone annuo.
- d) Rete stradale di competenza FVGS e classificazione delle strade in base al "Ki".

### **Art 24. Norme transitorie**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento restano valide fino alla loro naturale scadenza. I nulla osta rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento rimangono validi.
2. Al primo rinnovo utile il concessionario è tenuto ad adeguare alle norme del C.D.S., del Regolamento di esecuzione del C.D.S. e del presente Regolamento quanto autorizzato.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Società.

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

### Titolo III. Aspetti tecnici

#### Art 25. Definizioni

1. Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni seguenti:

**Banchina:** parte della strada compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

**Carreggiata:** parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa è composta da una o più corsie di marcia, in genere è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

**Confine stradale:** limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

**Fascia di pertinenza:** striscia di terreno compreso tra la carreggiata e il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

**Fascia di rispetto:** striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

**Tecnologie a basso impatto ambientale:** tecnologie che permettono di effettuare la posa, il riutilizzo, il risanamento e la sostituzione delle reti dei sottoservizi, tipicamente acqua, telecomunicazioni, energia e fognature con un nullo o limitato ricorso agli scavi a cielo aperto. Vengono sinteticamente anche indicate con il termine "No-Dig" o "Trenchless".

**Minitrincea:** tecnologia a basso impatto ambientale che permette la posa delle reti dei servizi attraverso l'esecuzione contemporanea o meno di fresatura di dimensioni ridotte del manto stradale, sistemazione dell'infrastruttura e/o cavi e riempimento con malta cementizia.

**Perforazioni orizzontali guidate:** tecnologie a basso impatto ambientale che permettono la posa di tubazioni nel sottosuolo mediante perforazioni guidabili e direzionabili da una postazione remota.

#### Art 26. Disposizioni generali

1. L'infrastruttura oggetto di concessione/autorizzazione/nulla osta dovrà essere progettata e realizzata osservando le norme prescritte dal C.D.S., dal suo Regolamento di esecuzione e dalle altre normative tecniche di riferimento e dovrà rispondere alle prescrizioni impartite nel provvedimento rilasciato.
2. Se è ritenuta necessaria una forma di limitazione del traffico, nessuna lavorazione potrà essere svolta in assenza di idoneo provvedimento.
3. Per poter procedere alle lavorazioni dovrà essere installata la segnaletica di cantiere prevista dalla normativa vigente. Saranno inoltre disposte eventuali protezioni per la sicurezza dei transitanti in conformità a quanto disposto dal C.D.S. e dal relativo Regolamento di esecuzione. Nelle ore notturne e di limitata visibilità i segnali dovranno essere integrati dai dispositivi luminosi previsti dal C.D.S..
4. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica da approntare potranno essere impartite, per particolari esigenze, nelle specifiche prescrizioni degli atti di concessione/autorizzazione/nulla osta.

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

5. I cantieri e i restringimenti dovranno essere eseguiti rispettando le norme vigenti in materia (artt. dal 30 al 42 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
6. Le opere da eseguirsi non devono recare danno permanente al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio al demanio stradale.
7. L'operatore dovrà accertare la presenza di sottoservizi prima dell'avvio delle lavorazioni. Durante l'esecuzione porrà attenzione a eventuali ulteriori ritrovamenti.
8. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale preposto di FVGS potrà effettuare dei controlli di verifica e imporre al titolare del provvedimento tutte quelle disposizioni di ordine generale e particolare relative alle modalità di svolgimento dei lavori, che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie per evitare pericoli alla circolazione o danni al corpo stradale e alle sue pertinenze.
9. L'impresa assegnataria dei lavori dovrà provvedere alla periodica e costante pulizia della zona, sia sulla proprietà privata sia sulla sede stradale.
10. Di norma lo scavo non può restare aperto nelle ore notturne e nei giorni festivi.
11. I materiali, diversi dalle terre e rocce da scavo, vanno gestiti a rifiuto; le terre e rocce da scavo devono rispettare il D.P.R. 120/2017 con rinvio dinamico agli eventuali successivi disposti normativi.
12. Quando la tecnica di scavo lo permetta, deve essere posto un apposito nastro segnalatore lungo tutta l'infrastruttura di nuova posa, a una profondità di 30 cm dal piano viario e riportante la tipologia del sottoservizio.
13. I ripristini dello scavo e della pavimentazione bituminosa dovranno essere effettuati come descritto nelle prescrizioni tecniche riportate nel provvedimento rilasciato.
14. Le caratteristiche dei materiali che saranno posti in opera dovranno rispettare le "Norme Tecniche sovrastrutture stradali FVGS".
15. FVGS può richiedere al concessionario l'esecuzione di prove sui materiali, le cui modalità ed esiti dovranno rispettare le "Norme Tecniche sovrastrutture stradali FVGS".
16. Prima dell'inizio dei lavori, il richiedente dovrà munirsi di tutte quelle concessioni, licenze, benestare, ecc. di competenza di altre Amministrazioni o Enti.
17. Al termine della giornata lavorativa la sede stradale dovrà risultare in perfette condizioni di agevole transitabilità.
18. Il titolare del provvedimento è tenuto, a sue spese e cura, a provvedere entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal termine dei lavori assentiti da FVGS al ripristino dello stato dei luoghi, eliminando tutti i materiali di risulta lungo la strada o le sue pertinenze e riparando qualsiasi danno o guasto che, a causa dell'attività svolta, sia stato arrecato alla strada e alle sue pertinenze, ripristinando la segnaletica orizzontale e verticale. Dovranno essere ricostruite tutte le parti del piano viario interessate dai lavori (strato di usura, binder, base, fondazione e sottofondazione), le cunette, i cordoli, i muretti, i marciapiedi, i fossati, gli elementi d'arredo, ecc. rispettando le geometrie preesistenti, riportando lo stesso nelle condizioni in cui si trovava prima della sua manomissione.
19. Qualunque intervento che comporti la dismissione di un tratto di rete o di un allaccio, deve prevedere lo smantellamento del tratto di tubazione dismessa. FVGS, qualora lo ritenesse opportuno, si riserva la facoltà di derogare alla predetta prescrizione.
20. Contestualmente al rinnovo di reti principali, devono essere rinnovati anche tutti gli allacci che risultino

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

obsoleti o che potrebbero comportare interventi successivi.

21. La manutenzione delle opere eseguite è sempre a carico del titolare del provvedimento per l'intera durata dello stesso; il titolare, quindi, dovrà riparare prontamente tutti i danni che, in dipendenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere autorizzate, potessero derivare sia alla strada o alle sue pertinenze che ai terzi.

### Art 27. Prescrizioni tecniche di attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate

1. Gli attraversamenti e le percorrenze di strade possono essere realizzati mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:
  - a) **attraversamenti trasversali**, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale;
  - b) **parallelismi**, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale;
  - c) **attraversamenti misti**, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.
2. Le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione di FVGS in sede di rilascio della concessione/autorizzazione/nulla osta.
3. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, e sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale. Devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati e assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. (Rif. art. 66 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
4. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione. I cunicoli, le gallerie e i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata. (Rif. art. 66 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).
5. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere preventivamente approvata da FVGS in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile non può essere inferiore a 1,00 m. Per le tecniche di scavo a basso impatto ambientale la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione. Qualora lo scavo venga effettuato in banchina non pavimentata, la profondità dell'estradosso dei manufatti protettivi non dovrà essere inferiore a 1,20 m e comunque tale da evitare interferenze con possibile infissione di barriere di sicurezza o altro.
6. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, dovrà comunque rispettare le direttive espresse nelle prescrizioni tecniche riportate nel provvedimento rilasciato.
7. Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati a una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

campagna. Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'art. 28 del C.D.S., detta distanza può essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la disciplina dei casi di deroga ivi prevista. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.

8. Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco libero tra il piano viabile e il punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali (compreso il maggior franco di sicurezza) e fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto.
9. Negli attraversamenti trasversali sopraelevati, la Società richiedente, titolare del manufatto, dovrà prendersi carico della manutenzione ordinaria e/o straordinaria riguardante le eventuali piante ad alto fusto esistenti nel tratto interessato dall'attraversamento.
10. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nella fascia di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 e 5.
11. Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale e i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, a una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata.
12. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti stradali trasversali e longitudinali deve tener conto delle esigenze di sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.
13. Le infrastrutture digitali devono essere installate in posizione concordata con FVGS e tale da non inficiare il corretto funzionamento degli elementi costituenti il corpo stradale e delle relative strutture di contenimento, nonché dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti, e in modo da non interferire o danneggiare le parti stradali quali arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati (Rif. art. 5, comma 1 del D.M. 17/10/2013).
14. Le infrastrutture digitali sono installate prioritariamente negli alloggiamenti già disponibili e appositamente predisposti nelle sedi delle infrastrutture stradali, o comunque nei manufatti quali cunicoli, pozzetti, cavidotti e intercapedini, già utilizzati per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore (Rif. art. 3, comma 3 del D.M. 17/10/2013).
15. L'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture, tubazioni o cavi sarà di norma realizzata con tecnologie a basso impianto ambientale.
16. In presenza contemporanea di più sottoservizi dovranno essere rispettate le normative in vigore che regolamentano il reciproco posizionamento.

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

17. Gli attraversamenti e le percorrenze stradali in sotterraneo, se posizionati in appositi manufatti o in cunicoli, così come i relativi pozzetti d'ispezione e chiusini, devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati. Ogni manufatto realizzato dovrà essere in grado di assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale e pertanto dovrà essere dimensionato esclusivamente per carichi di 1° Categoria.
18. Qualora, per comprovate esigenze o per la presenza di altri sottoservizi intercettati nell'esecuzione dell'intervento, la dimensione altimetrica prescritta non possa essere rispettata, la profondità della posa della tubazione dovrà essere preventivamente concordata con gli uffici tecnici di FVGstrade competenti e approvata dalla stessa.

### **Art 28. Metodologia di scavo a cielo aperto e modalità di ripristino**

1. Tutti gli scavi dovranno essere eseguiti limitando al minimo la manomissione della strada e delle sue pertinenze.
2. Le pavimentazioni in conglomerato bituminoso devono venire asportate mediante apposita macchina fresatrice, con macchina tipo "klipper" o similare a ruota diamantata, per una larghezza incrementata di 50 cm per lato rispetto all'effettiva sezione di scavo. In ogni caso, è vietato l'utilizzo di martelli pneumatici o simili.
3. L'estradosso dell'infrastruttura di alloggiamento del sottoservizio deve essere posto alla profondità minima di 1,00 m rispetto alla pavimentazione stradale o sotto la banchina non bitumata. FVGS si riserva di valutare l'eventualità di prevedere un ricoprimento dei manufatti protettivi dei sottoservizi minimo di 1,20 m per non interferire con la collocazione di barriere stradali e/o altri impianti.
4. Nel caso di posizionamento delle infrastrutture di alloggiamento dei sottoservizi al di sotto della banchina non pavimentata, l'infrastruttura deve essere posta di norma a una distanza pari ad almeno 25 cm dal limite esterno del piano viabile.
5. In caso di posizionamento trasversale dell'infrastruttura di alloggiamento del sottoservizio, l'attraversamento dovrà risultare di norma ortogonale all'asse stradale, salvo specifica e motivata deroga.
6. Nel caso di attraversamenti trasversali, lo scavo deve essere eseguito su metà strada alla volta, onde assicurare la continuità del traffico.
7. Nel caso di scavi longitudinali, al fine di evitare franamenti e fessurazioni, lo scavo deve essere riempito e opportunamente compattato al massimo ogni 30 metri.
8. Ove la consistenza del terreno sia particolarmente scarsa devono essere previsti gli opportuni metodi di sostegno (centinature e palancole).
9. Il riempimento, salvo diversa specifica, in carreggiata e in banchina bitumata dovrà essere eseguito mediante copertura delle condutture alloggiate con strato di sabbia adeguatamente compattato. Il riempimento sino allo strato della pavimentazione (conglomerati bituminosi) dovrà essere eseguito con l'apporto di misto cementato dosato a 60 kg/m<sup>3</sup> adeguatamente compattato per fasce di 20 cm. In caso di intervento in banchina non pavimentata, in scarpata o su arginello, il riempimento deve essere effettuato con misto cementato fino a 20 cm di profondità (rispetto al piano campagna). Per i restanti 20 cm, può essere utilizzato il materiale di risulta dello scavo. Il riempimento dello scavo dovrà essere comunque effettuato come descritto nelle prescrizioni tecniche del provvedimento rilasciato.
10. Il ripristino provvisorio prevede che, al di sopra dello strato di misto cementato, la pavimentazione venga ripristinata di norma nel modo seguente:

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

- a) strato di base avente uno spessore di 10 cm e, comunque, non inferiore a quello dello strato esistente e avente le caratteristiche conformi alle "Norme tecniche sovrastrutture stradali" di FVGS;
  - b) strato di binder avente uno spessore di 7 cm e, comunque, non inferiore a quello dello strato esistente e avente le caratteristiche conformi alle "Norme tecniche sovrastrutture stradali" di FVGS.
11. Per scavi di modeste dimensioni (superficie complessiva inferiore ai 10 m<sup>2</sup>) il ripristino provvisorio può essere realizzato posando solo lo strato di basebinder, avente uno spessore minimo di 15 cm e, comunque, non inferiore a quello dello strato esistente e avente caratteristiche conformi alle "Norme tecniche sovrastrutture stradali" di FVGS o come prescritto nel provvedimento autorizzativo. In ogni caso deve essere seguita la migliore regola dell'arte.
12. Nel caso in cui durante l'esecuzione del lavoro, il primo ripristino del piano viabile risultasse non a regola d'arte (presentando ad esempio scalini, dossi, avvallamenti, ondulazioni, ecc.) si dovrà eseguire immediatamente, nelle more del ripristino definitivo, un ulteriore ripristino provvisorio consistente nella fresatura dell'intero tratto manomesso, incrementando la larghezza dello scavo di 50 cm su ciascun lato. Dovranno comunque essere garantite la copertura di tutti gli eventuali tratti anomali e la posa dello strato d'usura previsto.
13. Entro 4 (quattro) mesi dalla data di fine lavori, sia per scavi eseguiti con carattere di urgenza (Rif. art. 15) sia per scavi autorizzati come previsto dagli artt. dal 3 all'8 del presente Regolamento, deve essere realizzato l'intervento finale di fresatura e stesa definitiva di nuovo tappeto di usura. Questo deve avere contorno di forma rettangolare e inglobare le parti circostanti l'intervento in cui si rilevano eventuali lesioni dovute al cedimento delle zone manomesse. Più nello specifico deve essere eseguito:
- a) per scavi:
    - I. trasversali all'asse stradale:  
fresatura di minimo 3 cm (misurati dal piano viabile preesistente) per una superficie avente base pari alla larghezza della sede stradale bitumata e lunghezza pari a tutto il tratto manomesso con una maggiorazione di 10 m, ovvero 5 m prima e 5 m dopo la sezione di scavo;
    - II. paralleli all'asse stradale:  
fresatura di minimo 3 cm (misurati dal piano viabile preesistente), per una superficie avente base pari alla larghezza della corsia di marcia interessata dallo scavo e lunghezza pari a tutto il tratto manomesso con una maggiorazione di 5 m, ovvero 2,50 m prima e 2,50 m dopo la sezione di scavo;
    - III. puntuali:  
fresatura di minimo 3 cm (misurati dal piano viabile preesistente), per una superficie avente base pari alla larghezza della corsia di marcia interessata dallo scavo e lunghezza pari a tutto il tratto manomesso con una maggiorazione di 5 m, ovvero 2,50 m prima e 2,50 m dopo la sezione di scavo.
- Le dimensioni del ripristino dovranno rispettare quanto previsto dal presente comma, fatte salve eventuali diverse e specifiche prescrizioni di FVGS.
- b) spruzzatura di emulsione bituminosa (bordi compresi) avente caratteristiche in linea con quanto previsto dalle "Norme tecniche sovrastrutture stradali FVGS" e/o descritte nelle prescrizioni tecniche del provvedimento rilasciato;
  - c) stesura del manto di usura in conglomerato bituminoso avente caratteristiche in linea con quanto previsto dalle "Norme tecniche sovrastrutture stradali FVGS" e/o descritte nelle prescrizioni tecniche del provvedimento rilasciato;

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

- d) in caso di intervento su un tratto di strada caratterizzato da manto stradale di tipo speciale (splitmastix, drenante, fonoassorbente, ecc.), il ripristino deve garantire la continuità di tali requisiti;
  - e) in caso di intervento su marciapiede con pavimentazione diversa dal conglomerato bituminoso (c.a., porfido, autobloccante, ecc.) deve essere eseguito il ripristino a regola d'arte con le medesime caratteristiche tecniche ed estetiche;
  - f) ripristino e sistemazione in quota di chiusini e caditoie eseguiti a regola d'arte;
  - g) terminata la realizzazione della pavimentazione definitiva, si deve posare apposita segnaletica verticale "Segni orizzontali in rifacimento" (rif. fig. Il 391 art. 31 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.). Il ripristino della segnaletica orizzontale deve essere eseguito nel più breve tempo possibile e al massimo entro 7 (sette) giorni dall'avvenuto ripristino definitivo della pavimentazione, in vernice o materiale elastoplastico preesistente, prendendo eventualmente accordi con l'Ufficio Tecnico competente. In difetto, FVGS si riserva la possibilità di provvedere d'ufficio con spese a carico del concessionario stesso;
  - h) ripristino della segnaletica verticale, con materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente.
14. Se ritenuto necessario dal tecnico competente, nella fase di ripristino definitivo, per una migliore distribuzione dei carichi e al fine di assicurare adeguata continuità tra gli strati esistenti e quelli di nuova realizzazione, potrà essere richiesta la posa in opera di geocomposito rinforzato, costituito da geomembrana prefabbricata elastomerica autotermodadesiva antipumping (o prodotto equivalente) posizionata a cavallo dello scavo, previa stesa di mano d'attacco con emulsione bituminosa e posa di tappeto di usura additivato con polimeri elastomerici sbr/nr. Il primer e la geomembrana andranno posati in condizioni climatiche favorevoli e secondo i tempi e le temperature previsti delle schede tecniche dei prodotti utilizzati.
15. La fresatura e il ripristino dovranno essere uniformi per tutta la lunghezza dello scavo e la pavimentazione posta in opera dovrà raccordarsi perfettamente al piano viabile esistente, fatte salve eventuali specifiche prescrizioni di FVGS.
16. Nel caso in cui l'intervento di posa mediante scavo tradizionale avvenga su un'infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei 12 (dodici) mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo.
17. Gli accessori e le pertinenze di esercizio devono essere ripristinati allo stato antecedente le lavorazioni, per le banchine, le scarpate e i fossi di raccolta mediante riporto di terra in sufficiente volume; dovrà inoltre essere eseguito l'inerbimento della banchina, delle scarpate e dei fossi mediante idrosemina. Eventuali cedimenti dovuti all'assestamento dei rinterri, dovranno essere sollecitamente ripristinati.
18. Per scavi su marciapiedi, piste ciclabili o ciclo-pedonali eventuali cordonate devono essere ripristinate con l'impiego delle stesse rimosse o, in alternativa, con nuove cordonate dalle medesime caratteristiche e materiale.
19. FVGS potrà richiedere verifiche degli spessori e prove di accettazione per accertare che le modalità prescritte siano state osservate.
20. I ripristini definitivi della pavimentazione, qualora non già eseguiti, possono essere richiesti da FVGS e devono essere realizzati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta. Nei casi di pericolo immediato, adeguatamente motivati, il termine per l'esecuzione del ripristino definitivo potrà essere ridotto a 48 (quarantotto) ore dalla richiesta pervenuta a mezzo PEC.

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

### **Art 29. Metodologia di perforazione orizzontale e modalità di ripristino**

1. Le infrastrutture di alloggiamento dei sottoservizi sono poste in opera attraverso una perforazione sub-orizzontale eseguita in modo da garantire, al di sotto della carreggiata, un estradosso minimo di 1,00 m di profondità.
2. Le buche di ingresso e di arrivo delle perforazioni orizzontali devono essere localizzate in posizione da concordare con FVGS e devono essere ripristinate secondo la configurazione originaria nel caso di terreno naturale.
3. I pozzetti di raccordo e ispezione dovranno essere collocati fuori carreggiata preferibilmente sui marciapiedi o, in mancanza di questi ultimi, in banchina in modo da non intralciare le operazioni di manutenzione della strada e non costituire pericolo per la circolazione.
4. In caso di posizionamento trasversale dell'infrastruttura di alloggiamento del sottoservizio, l'attraversamento dovrà risultare di norma ortogonale all'asse stradale, salvo specifica e motivata deroga.
5. Il taglio della carreggiata dovrà essere eseguito con macchinario tipo "klipper" o similare a ruota diamantata.
6. I buchi di entrata e di uscita delle perforazioni orizzontali, in caso siano poste sulla carreggiata o sulla banchina pavimentata, devono essere riempiti con misto cementato. Il materiale di riempimento deve essere opportunamente compattato tramite rullo compressore o piastra vibrante; per scavi di profondità fino a 60 cm, la prima operazione di compattazione deve essere eseguita a strati non superiori a 20 cm, mentre per scavi di profondità oltre 60 cm la compattazione deve venire eseguita a strati non superiori a 25 cm. Gli scavi eseguiti fuori dalla sede stradale e/o sulle banchine non pavimentate, dovranno essere di norma riempiti come indicato al comma 9 dell'art. 28 del presente Regolamento.
7. Nel caso in cui le buche interessino la piattaforma, il ripristino degli strati della sovrastruttura stradale deve essere effettuato con materiali aventi le medesime caratteristiche fisiche e meccaniche degli strati originari al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di aderenza, elasticità e permeabilità; i materiali dovranno inoltre avere caratteristiche che rispettino le "Norme tecniche sovrastrutture stradali FVGS" e/o quelle descritte nelle prescrizioni tecniche del provvedimento rilasciato.
8. Il ripristino della pavimentazione stradale deve essere eseguito come previsto dall'art. 28 commi 10, 11, 13 (per scavi puntuali) e 14 del presente Regolamento.
9. La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, deve essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente.
10. FVGS potrà richiedere verifiche degli spessori e prove di accettazione per accertare che le modalità prescritte siano state osservate.
11. I ripristini definitivi della pavimentazione, qualora non già eseguiti, possono essere richiesti da FVGS e devono essere realizzati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta. Nei casi di pericolo immediato, adeguatamente motivati, il termine per l'esecuzione del ripristino definitivo potrà essere ridotto a 48 (quarantotto) ore dalla richiesta pervenuta a mezzo PEC.

### **Art 30. Metodologia di scavo con la minitrincea e modalità di ripristino**

1. L'opportunità di realizzare scavi con la tecnica della minitrincea viene valutata da FVGS a seconda del singolo caso e delle caratteristiche fisiche e geometriche della strada oggetto di intervento.

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

2. Nel caso in cui sia consentito l'utilizzo della minitrincea, la quota altimetrica prevista per l'estradosso della struttura di contenimento dell'infrastruttura di alloggiamento del sottoservizio dovrà risultare non inferiore a 25 cm nel caso di posizionamento nella banchina non pavimentata o nel marciapiede e, nel caso di piattaforma pavimentata, al di sotto dello strato più profondo che realizza la sovrastruttura stradale, e comunque non inferiore a 40 cm, al fine di non creare vincoli alle necessarie operazioni di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura stradale.
3. In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea è ubicata **esternamente alla carreggiata** (ovvero in banchina o nelle aree di sosta pavimentate) il riempimento dello scavo può essere realizzato con malta cementizia fino alla quota di intradosso dello strato di usura. La malta sarà eventualmente additivata con opportuno colorante per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura di alloggiamento del sottoservizio. Lo strato di usura deve essere ripristinato con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle dello strato originario per garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità in linea con quanto richiesto dalle "Norme tecniche sovrastrutture stradali FVGS" e/o dalle prescrizioni tecniche del provvedimento rilasciato.
4. In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea è ubicata **in carreggiata**, il riempimento provvisorio dello scavo può essere realizzato, fino al livello stradale, con malta cementizia (eventualmente additivata con opportuno colorante per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura). Gli strati di binder e usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle dello strato originario per garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità in linea con quanto richiesto dalle "Norme tecniche sovrastrutture stradali FVGS" e/o dalle prescrizioni tecniche del provvedimento rilasciato.
5. Per tutte le tipologie di strada, dopo 30 (trenta) giorni dal riempimento con malta cementizia dovrà essere effettuato il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa o danneggiata in seguito all'esecuzione di minitrincea. Nello specifico dovranno essere effettuati:
  - a) fresatura per uno spessore di 7 cm di una fascia di larghezza pari a 5 (cinque) volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 1,00 m;
  - b) applicazione di una mano d'attacco per l'adesione del conglomerato bituminoso;
  - c) stesa degli strati di binder e di usura aventi le caratteristiche conformi alle "Norme Tecniche sovrastrutture stradali" di FVGS. Gli strati di binder e usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità, in linea con quanto richiesto dalle "Norme tecniche sovrastrutture stradali FVGS" e/o dalle prescrizioni tecniche del provvedimento rilasciato.
6. La fresatura e il ripristino dovranno essere uniformi per tutta la lunghezza dello scavo e la pavimentazione posta in opera dovrà raccordarsi perfettamente al piano viabile esistente, fatte salve eventuali specifiche prescrizioni di FVGS. Nel caso in cui la pavimentazione stradale sia di tipo drenante e fonoassorbente, deve essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuità di tali requisiti.
7. Se ritenuto necessario dal tecnico competente, nella fase di ripristino definitivo, per una migliore distribuzione dei carichi e al fine di assicurare adeguata continuità tra gli strati esistenti e quelli di nuova realizzazione, potrà essere richiesta la posa in opera di geocomposito rinforzato, costituito da geomembrana prefabbricata elastomerica autotermodadesiva antipumping (o prodotto equivalente) posizionata a cavallo dello scavo, previa stesa di mano d'attacco con emulsione bituminosa e posa di tappeto di usura additivato con polimeri elastomerici sbr/nr. Il primer e la geomembrana andranno posati

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

in condizioni climatiche favorevoli e secondo i tempi e le temperature previsti delle schede tecniche dei prodotti utilizzati.

8. La configurazione finale del piano viabile a seguito del ripristino non deve presentare alcun dislivello, sia in direzione longitudinale sia in direzione trasversale, rispetto alla configurazione originaria.
9. Nel caso in cui l'intervento di posa mediante scavo con minitrincea avvenga in un tratto dell'infrastruttura stradale nel quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura nei 12 (dodici) mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo.
10. La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, deve essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente.
11. Gli accessori e le pertinenze di esercizio devono essere ripristinati allo stato antecedente le lavorazioni, per le banchine, le scarpate e i fossi di raccolta mediante riporto di terra in sufficiente volume; dovrà inoltre essere eseguito l'inerbimento della banchina, delle scarpate e dei fossi mediante idrosemina. Eventuali cedimenti dovuti all'assestamento dei rinterri, dovranno essere sollecitamente ripristinati.
12. FVGS potrà richiedere verifiche degli spessori e prove di accettazione per accertare che le modalità prescritte siano state osservate.
13. I ripristini definitivi della pavimentazione, qualora non già eseguiti, possono essere richiesti da FVGS e devono essere realizzati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta. Nei casi di pericolo immediato, adeguatamente motivati, il termine per l'esecuzione del ripristino definitivo potrà essere ridotto a 48 (quarantotto) ore dalla richiesta pervenuta a mezzo PEC.

### **Art 31. Metodologia di scavo con la microtrincea e modalità di ripristino**

1. L'opportunità di realizzare scavi con la tecnica della microtrincea viene considerata quale tecnica residuale, nel caso non sia possibile l'utilizzo di reti/cavidotti/intercapedini esistenti o di altre tecniche di scavo.
2. L'opportunità di utilizzo di tale tecnica viene valutata da FVGS a seconda del singolo caso e delle caratteristiche fisiche e geometriche della strada oggetto di intervento.
3. La profondità dello scavo, al fine di non pregiudicare l'adeguata manutenzione del manto stradale senza rischio di danneggiamento dell'infrastruttura stessa, deve essere pari ad almeno 35 cm; l'estradosso superiore della condotta deve essere posto alla profondità minima di 30 cm rispetto al piano viabile.
4. In caso di posizionamento trasversale dell'infrastruttura di alloggiamento del sottoservizio, l'attraversamento dovrà risultare ortogonale all'asse stradale ed essere eseguito in un'unica tratta.
5. In caso di posa longitudinale, il parallelismo dovrà essere eseguito con priorità sul marciapiede (previa autorizzazione del Comune) o all'interno dei percorsi ciclabili o ciclopedonali; ove non possibile, previa specifica e motivata deroga, il parallelismo potrà essere eseguito in prossimità del bordo stradale e comunque all'esterno della striscia di margine, con andamento regolare della traccia.
6. Al fine di consentire l'accessibilità alle preesistenti infrastrutture, la microtrincea non potrà essere realizzata al di sopra di altri sottoservizi.
7. Il riempimento provvisorio dello scavo può essere realizzato, fino al livello stradale, con malta cementizia di consistenza fluida a base di cementi ad alta resistenza aggregati e selezionati, additivata con opportuno

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

colorante per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura. Gli strati di binder e usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle dello strato originario per garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità.

8. Dopo 30 (trenta) giorni dal riempimento con malta cementizia dovrà essere effettuato il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa o danneggiata in seguito all'esecuzione di microtrincea. Nello specifico dovranno essere effettuati:
  - a) fresatura per uno spessore di 7 cm di una fascia di larghezza pari ad almeno 50 cm;
  - b) applicazione di una mano d'attacco per l'adesione del conglomerato bituminoso, previa pulizia della superficie;
  - c) stesa dello strato di binder (4 cm) e stesa dello strato di usura (3 cm) con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità;
  - d) ripristino della segnaletica orizzontale;
  - e) ripristino di cordonate, pozzetti, manufatti in genere eventualmente danneggiati;
9. La posa di eventuali pozzetti dovrà essere effettuata fuori dalla carreggiata, preferibilmente in banchina; i nuovi pozzetti dovranno avere collare di fissaggio cementizio di larghezza pari ad almeno 10 cm, adeguatamente raccordato, e dovranno essere abilitati al passaggio di carichi di 1° Categoria.

### **Art 32. Passaggio attraverso rete interrata esistente**

1. L'opportunità di utilizzare un'infrastruttura esistente e/o autorizzata, alla quale sia consentito l'accesso per la posa di ulteriore infrastruttura, sarà valutata da FVGS in funzione delle effettive condizioni strutturali della sede stradale e delle sue pertinenze.
2. Per il passaggio nei cavidotti dell'illuminazione pubblica o di altre reti dati, dovranno essere ottenute le opportune autorizzazioni dagli enti proprietari dei sottoservizi.
3. La posa dei cavi all'interno di reti interrate esistenti dovrà avvenire senza l'apertura di nuove buche nel piano viabile. Qualora ciò non fosse possibile, le eventuali buche dovranno essere eseguite al di fuori del piano viabile o comunque il più possibile a ridosso del margine stradale.
4. Non è prevista la posa di nuovi chiusini e pozzetti. L'eventuale loro posa che si rendesse necessaria dovrà essere preventivamente autorizzata da FVGS e avere caratteristiche idonee per consentire il passaggio dei carichi pesanti; gli stessi dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata stradale e in modo da raccordarsi perfettamente con il piano viabile esistente.

### **Art 33. Posa longitudinale di infrastrutture digitali su ponti e viadotti**

1. Le infrastrutture digitali devono essere preferibilmente collocate in cunicoli esistenti, avendo cura di occupare solo lo spazio strettamente necessario a tale scopo. All'interno dei cunicoli, i cavidotti dovranno essere ulteriormente protetti con un cassonetto o "controtubo" per garantirne la protezione da atti vandalici.
2. Nel caso in cui non siano disponibili cunicoli preesistenti, i cavidotti possono essere posati in canalette posizionate a sbalzo all'esterno dell'impalcato del ponte o del viadotto. Le canalette dovranno essere in vetroresina, appese tramite staffe imbullonate in acciaio zincato. L'installazione delle canalette dovrà

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

avvenire avendo cura di produrre il minor danno possibile alle strutture di ponti e viadotti.

3. Lungo i ponti non possono essere realizzati pozzetti di ispezione o altri manufatti che possano pregiudicare la stabilità statica dei ponti stessi o intaccarne la struttura.
4. In corrispondenza degli appoggi dei ponti, i cavidotti e/o le canalette esterne dovranno essere dotati di giunti elastici, o altri dispositivi, che consentano di sollevare l'impalcato del ponte nelle operazioni di manutenzione.

### **Art 34. Attraversamento aereo**

1. I lavori dovranno essere eseguiti rispettando quanto previsto dall'art 66 commi 4 e 5 del Regolamento di esecuzione del C.D.S..
2. Durante i lavori dovranno essere posizionate, a opportuna distanza, opportune protezioni atte a garantire l'assoluta sicurezza dei transiti. L'altezza delle protezioni dovrà essere tale da consentire il libero passaggio dei veicoli nei limiti di sagoma descritti nell'art. 61 comma 1 lettera b del C.D.S.; per garantire una maggior sicurezza le misure previste dall'articolo dovranno essere maggiorate di almeno 1,00 m.
3. Durante i lavori dovrà essere apposta, a opportuna distanza, la necessaria segnaletica di cantiere ed eventuali protezioni atte a garantire l'assoluta sicurezza dei transiti, in conformità di quanto disposto dal C.D.S., dal Regolamento di esecuzione del C.D.S. e in conformità alle norme di cui al D.M. 10/07/2002.
4. Durante il periodo dell'effettiva messa in opera dei conduttori dovrà essere istituito un servizio di movieraggio in prossimità dell'attraversamento aereo per garantire la sicurezza della circolazione stradale.
5. Le strutture di protezione, compresi le opere di fondazione e i controventi, dovranno essere adeguatamente calcolate anche contro l'eventuale ribaltamento della struttura sul piano viabile e sulle viabilità contigue tenendo in considerazione anche la spinta del vento.
6. Dopo aver rimosso le strutture di protezione, eventuali scavi dovranno essere adeguatamente richiusi con materiale ben costipato e raccordato in modo tale che le pertinenze stradali manomesse si raccordino perfettamente con quelle esistenti.
7. La protezione dovrà essere adeguatamente segnalata con nastro bianco/rosso e, sulla strada, dovrà essere accompagnata da opportuna segnaletica che induca gli autisti dei mezzi pesanti a prestare attenzione all'ostacolo.
8. Al termine della giornata lavorativa la sede stradale dovrà risultare in perfette condizioni e garantire un'agevole transitabilità dei veicoli e dei pedoni.

### **Art 35. Pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento**

1. Le pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, basoli, lastre, guide, cordoli, ecc.) o in elementi autobloccanti di cemento dovranno essere rimosse esclusivamente a mano e accuratamente accatastate in prossimità dello scavo in posizione da non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previa collocazione di opportuna segnaletica.
2. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura.
3. Il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito con conglomerato cementizio alleggerito di materiali inerti o granulati di polimeri ecocompatibili, costipato accuratamente in strati successivi mediante l'impiego di

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

mezzi idonei sino alla quota della pavimentazione adiacente, in attesa del naturale assestamento del sottofondo.

4. Il ripristino della pavimentazione lapidea o in elementi autobloccanti di cemento dovrà essere effettuata previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio Rck non inferiore a C20/25, di spessore non inferiore a 20 cm e armata con rete elettrosaldata diametro 8 mm maglia 10 x 10 cm, sul quale verrà successivamente posata la pavimentazione.
5. Il rispetto delle quote e i raccordi con la pavimentazione esistente dovranno essere eseguiti a regola d'arte.

### Art 36. Pozzetti

1. I pozzetti di accesso ai cunicoli o di ispezione devono essere in cls fibrorinforzato; devono essere, per quanto possibile, collocati fuori dalla fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata, ma eventualmente sulle pertinenze stradali ad una distanza di almeno 1,00 m dal ciglio bitumato, compatibilmente con gli spazi disponibili, al fine di non pregiudicare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione stradale e di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare in caso di apertura degli stessi per lavori di manutenzione.
2. I chiusini dei pozzetti dovranno essere in ghisa sferoidale o lamellare e dovranno avere caratteristiche idonee a consentire il passaggio dei carichi pesanti: generalmente avere una classe di resistenza minima C250 se posizionati in banchina e D400 in carreggiata. L'inghisaggio e il riempimento dovranno avvenire con malte fibrorinforzate a rapida presa e in conglomerato bitumoso a caldo. Dovranno inoltre essere posizionati in modo da raccordarsi perfettamente al piano viabile esistente.
3. Il ripristino dei pozzetti interrati in piattaforma stradale dovrà prevedere la copertura degli stessi con gli strati di binder e di usura.
4. Per il posizionamento e le caratteristiche dei pozzetti dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento rilasciato.

### Art 37. Limitazione della circolazione stradale derivante da cantieri

1. Qualora si rendano necessarie la chiusura della strada interessata dai lavori o particolari limitazioni alla circolazione stradale, la domanda dovrà pervenire a FVGS per il relativo provvedimento almeno 15 (quindici) giorni prima della prevista chiusura o delle limitazioni.
2. La richiesta dovrà riportare:
  - a) la tipologia dell'intervento da realizzarsi;
  - b) la modalità di regolamentazione e segnalazione della limitazione alla circolazione;
  - c) la durata del provvedimento;
  - d) l'individuazione di un percorso alternativo sostenibile e vidimato dalla Polizia municipale del Comune in cui ricade l'intervento e dalla Società di gestione dei mezzi pubblici di linea;
  - e) il nominativo e il riferimento telefonico (cellulare) del responsabile del cantiere che deve essere reperibile 24 ore su 24.
3. Il termine di validità del provvedimento emesso è prorogabile su istanza, presentata dall'interessato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di scadenza.
4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza, fatti salvi i disposti dell'art. 30 comma 7 del Regolamento di esecuzione del C.D.S., la ditta ha l'obbligo di apporre

## REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE

---

la segnaletica di cantiere e comunicare l'esecuzione di tali interventi a FVGS, indicando le limitazioni alla circolazione stradale attuate. Qualora i lavori di particolare urgenza si protraggano oltre i termini stabiliti dal citato art. 30 comma 7, l'adozione delle misure per la disciplina della circolazione è soggetta a ratifica con formale provvedimento di FVGS.

### **Art 38. Tombamento dei fossi stradali**

1. I fossi delle strade di competenza FVGS, se manomessi nelle operazioni di scavo, devono essere ripristinati nella forma e funzione per assicurare il deflusso e lo smaltimento ottimali delle acque meteoriche, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità degli utenti della strada.

### **Art 39. Vigilanza**

1. FVGS è tenuta a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento delle opere oggetto della concessione/autorizzazione/nulla osta, rispetto a quanto autorizzato. FVGS vigila anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione delle opere realizzate, oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato alla vigilanza, sarà contestata a norma del C.D.S. e del suo Regolamento di esecuzione.
3. Qualora si riscontrino la difformità parziale e/o totale delle opere in corso o eseguite, il titolare della concessione/autorizzazione/nulla osta dovrà provvedere immediatamente all'eliminazione di potenziali pericoli per la sicurezza pubblica e per la sicurezza della circolazione nonché provvedere, entro 48 (quarantotto) ore, all'eliminazione delle difformità parziali e/o totali. In ogni caso restano ferme le sanzioni previste dal C.D.S..

### **Art 40. Accertamento della regolare esecuzione dei lavori e svincolo della cauzione**

1. A ultimazione dei lavori di ripristino, il concessionario dovrà richiedere per iscritto a FVGS un sopralluogo di accertamento sulla corretta esecuzione degli stessi. Alla richiesta dovrà essere allegato il certificato di regolare esecuzione degli stessi lavori, redatto dal Direttore dei lavori, oltre alle planimetrie aggiornate delle reti (se variate rispetto alle previsioni progettuali).
2. Sulla base del sopralluogo e delle certificazioni del tecnico competente, FVGS provvederà a svincolare la cauzione fideiussoria o il deposito cauzionale nei termini previsti all'art. 11 del presente Regolamento.
3. Nel caso di mancata esecuzione del ripristino definitivo entro il termine stabilito di validità della concessione/autorizzazione/nulla osta, il tecnico territorialmente competente di FVGS, redigerà apposito verbale finalizzato alla richiesta di immediata escussione del deposito cauzionale.

### **Art 41. Protezione dei dati personali**

1. I dati personali forniti dagli interessati sono trattati nel rispetto della normativa in materia (GDPR e Codice della privacy) esclusivamente per dare esecuzione alle richieste presentate ai sensi di legge e del presente Regolamento e sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti.

L'informativa privacy estesa è reperibile sul sito internet aziendale [www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it) nella sezione *ad hoc*.

**REGOLAMENTO ATTRAVERSAMENTI E USO SEDE STRADALE - ALLEGATI**

---

# allegati

REGOLAMENTO PER GLI ATTRAVERSAMENTI E L'USO DELLA SEDE STRADALE  
LUNGO LE STRADE DI INTERESSE REGIONALE e  
LE STRADE DI INTERESSE NAZIONALE A GESTIONE REGIONALE

**ALLEGATO A - TARIFFARIO**

---

**TARIFFARIO**

<b>n°</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Prezzo complessivo esclusa IVA</b>
1	Istruttoria	€ 40,00
2	Sopralluogo	€ 100,00

## ALLEGATO B – IMPORTI DEPOSITO CAUZIONALE

---

### IMPORTI DEPOSITO CAUZIONALE

- a) **Cauzione non dovuta** per lavori che non comportano manomissioni del sedime stradale: impalcature, gru, specchi parabolici, occupazioni, infilaggi cavi su tubi esistenti, accessi e recinzioni che non interessano la proprietà stradale, interventi in fascia di rispetto e similari.
- b) **Cauzione pari a € 5.000,00** per scavi di limitata estensione inerenti **allacciamenti, attraversamenti, buche e similari**, ed anche per **parallelismi di lunghezza fino a 30 m**.
- c) **Cauzione pari a € 5.000,00 + L x 80,00€/m** per parallelismi di lunghezza superiore a 30 m, con L= lunghezza in m del parallelismo eccedente i 30 m.  
Ad es. per 100 m la cauzione sarà:  $5000,00 + 70 \text{ m} \times 80,00 \text{ €/m} = 5.000,00 + 5.600,00 = 10.600,00 \text{ €}$ .
- d) Per casi particolari (sistemazioni di intersezioni ed ogni caso non ricorrente) **l'importo sarà opportunamente valutato**.

## ALLEGATO C – FORMULA CALCOLO CANONE ANNUO

### CALCOLO DEL canone annuo

$$C = \{[(Ct \times La \times Tp \times Ku \times Ko \times Kt) \times i \times Ki] + \{(V \times La) \times [0,003 + (0,002 \times Kt)]\} \} \times Kr$$

- Ct** valore medio del suolo del demanio stradale (valutabile in € 5,16456 al metro quadrato).
- La** lunghezza dell'attraversamento in metri lineari.
- Tp** larghezza dell'attraversamento in metri lineari (fascia di ingombro).
- Ku** coefficiente di maggiorazione secondo il tipo di interferenza, pari a:
- Ku = 1 qualora l'attraversamento avvenga fuori da aree pavimentate
  - Ku = 2 qualora l'attraversamento avvenga in corrispondenza di aree pavimentate;
  - Ku = 0,5 qualora trattasi di attraversamento aereo con sostegni o mensole ubicate fuori dal demanio stradale
  - Ku = 1,5 qualora trattasi di attraversamento aereo con sostegni o mensole ubicate all'interno del demanio stradale
- Ko** coefficiente di maggiorazione qualora vengano utilizzate opere d'arte della strada:  
Ko = 2 se vengono utilizzate; Ko = 1 se non vengono utilizzate.
- Kt** vale 12 ed è il coefficiente di maggiorazione per attraversamenti trasversali in sottosuolo.
- i** pari a 0,05 (5%), è l'interesse di capitalizzazione del bene.
- Ki** coefficiente di maggiorazione, di cui al D.M. 14.06.1965 e successivi aggiornamenti, commisurato da 1 a 5 in relazione all'importanza della strada, alla distanza dei centri abitati e all'importanza degli stessi.
- V** valore, al metro lineare, delle opere realizzate dal Concessionario.
- 0,003** pari a 1,5% x 20%, è il prodotto dell'incidenza della manutenzione annua sul valore dell'opera per il vantaggio del Concessionario per manutenzione e sorveglianza.
- 0,002** maggiore onere di sorveglianza e gestione FVGStrade, pari al 2% del valore dell'opera da realizzare dal Concessionario.
- Kr** coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT.

**ALLEGATO D – RETE STRADALE**
**RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE**

n°		denominazione	da km	località	a km	località	Coefficiente Ki
S.P.	22	della Val Sesis	0,000	Cima Sappada	8,582	Sappada - Confine comunale	1,0
S.R.	13 racc. 54	raccordo con la S.S. n° 54	0,000	Tarvisio	1,015	Tarvisio	1,8
S.R.	14	della Venezia Giulia	137,760	Sistiana	148,130	Trieste	2,5
			158,345	Trieste	158,848	Trieste	1,8
			159,576	Trieste	161,150	Trieste (bivio ad H)	1,8
S.R.	55	dell'Isonzo	0,000	San Giovanni al Timavo	2,992	Sablici	2,0
S.R.	56	di Gorizia	5,400	Udine	5,700	Paparotti	3,5
			5,700	Paparotti	20,836	Innesto con la S.R. 56 - P.te Judrio	2,5
			20,836	Innesto con la S.R. 56 - P.te Judrio	31,300	Gorizia Lucinico	2,0
S.R.	58	della Carniola	0,000	Trieste San Cilino	1,300	Trieste Beatitudini	1,8
			2,300	Trieste Conconello	9,229	Ferneti	1,8
S.R.	117	di Gorizia	0,000	Gorizia	6,550	Lucinico	4,0
S.R.	251	della Val di Zoldo e Val Cellina	10,695	Chions - confine di Regione	23,300	Pordenone	2,2
			31,200	Pordenone	39,775	San Martino di Campagna	2,5
			42,050	San Martino di Campagna	58,500	Maniago	2,0
			60,130	Monteale Valcellina	97,805	Erto e Casso - confine di Regione	1,8
S.R.	251 Var	Variante di San Martino di Campagna	0,000	Innesto S.R. 251 al km 39+700 a San Martino di Campagna	2,650	Rotatoria innesto S.R. 251 al km 42+050 a San Martino di Campagna	2,0
S.R.	252	di Palmanova	0,000	Codroipo	24,000	Palmanova	2,2
			24,000	Palmanova	44,948	Gradisca d'Isonzo	2,5
S.R.	252 Var	Bretella dei Feudi	0,000	Innesto S.R. 252 al km 42+220	0,982	Rotatoria innesto S.R. 305 (svincolo autostradale di Gradisca)	
S.R.	305	di Redipuglia	3,300	Svincolo S.R. 305 Var in loc. Villaorba	4,125	Ponte sul Versa a Mariano del Friuli	2,5
			6,900	Rotatoria intersezione con S.R. 305 Var a Gradisca d'Isonzo	13,800	Ronchi dei Legionari	2,5
S.R.	305 Var	Variante di Mariano del Friuli	0,000	Rotatoria innesto S.R. 56 (ponte sul Torrente Judrio)	7,200	Rotatoria di intersezione svincolo di Gradisca d'Isonzo	2,5

**ALLEGATO D – RETE STRADALE**

S.R.	351	di Cervignano	0,500	Gorizia (loc. Lucinico)	23,952	Cervignano del Friuli	2,5
S.R.	352	di Grado	0,000	Paparotti (Udine)	22,000	Muscoli (Cervignano del Friuli)	2,5
			25,304	Cervignano del Friuli	40,416	Grado	3,0
S.R.	352 Var		0,000	Innesto con la S.R. 352 a Nord di Strassoldo	5,430	Cervignano - rotatoria di collegamento con la bretella di raccordo con la S.S. 14	3,0
			/	Intersezione a rotatoria in via Cajù in comune di Cervignano del Friuli	/	Innesto con la S.R. 352 a Terzo di Aquileia	3,0
S.R.	353	della Bassa Friulana	2,479	Udine	5,500	Terenzano	2,5
			5,500	Terenzano	28,500	Muzzana del Turgnano	3,0
S.R.	354	di Lignano	0,000	Crosere	14,800	Lignano	3,0
S.R.	355	della Val Degano	0,000	Villa Santina	39,786	Sappada - confine di Regione	1,8
S.R.	356	di Cividale	0,000	Magnano in Riviera - innesto S.S. 13	24,000	Torreano	2,2
			24,000	Torreano	28,713	Cividale	2,5
			32,650	Cividale (loc. Gagliano)	46,150	Cormons	2,2
S.R.	409	di Plessiva	0,000	Cormons	4,744	Plessiva - confine di Stato	1,8
S.R.	463	del Tagliamento	0,000	Gemona	38,978	Innesto S.S. 13	2,0
			41,575	Innesto S.S. 13 (Ponte della Delizia)	57,700	Cordovado - confine di Regione	2,5
S.R.	463 Var	Variante del Tagliamento	0,000	Rotatoria intersezione con S.R. 463	5,390	Rotatoria intersezione con S.R. PN 1	2,5
S.R.	464	di Spilimbergo	0,000	Maniago	23,625	Rotatoria intersezione con S.R. 464 Var a Dignano	2,0
			24,915	Rotatoria intersezione con S.R. 463 a Dignano	42,470	Martignacco	2,0
			42,470	Martignacco	45,470	Udine	2,5
S.R.	464 Var	di Dignano	0,000	Rotatoria intersezione con S.R. 463	1,255	Intersezione con S.R. 464 (via Udine)	2,0
S.R.	465	della Forcella Lavardet e di Valle San Canciano	10,596	Forcella Lavardet	49,800	Sutrio	1,8
S.R.	512	del lago di Cavazzo	0,000	Tolmezzo	22,020	Gemona	1,8
S.R.	518	di Devetaki	0,000	Devetaki	0,970	Confine di Stato	2,5
S.R.	519	di Jamiano	0,000	Jamiano	1,583	Confine di Stato	2,0
S.R.	552	del Passo Rest	0,000	Bivio Priuso	50,040	Bivio Sequals	1,8
S.R.	646	di Ucea	0,000	Tarcento	25,300	Ucea - confine di Stato	1,5

**ALLEGATO D – RETE STRADALE**

S.R.	177	Collegamento stradale Pian di Pan - Sequals	0,000	Pian di Pan - Innesto S.S. 13	26,673	Innesto S.R. 464 a Sequals	4,0
------	-----	--	-------	-------------------------------	--------	----------------------------	-----

**RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE A GESTIONE REGIONALE**

n°		denominazione	da km	località	a km	località	Coefficiente Ki
S.S.	13	Pontebbana	63,297	Sacile P.te fiume Meschio	65,810	Sacile	2,5
			69,633	Sacile	75,010	Porcia	2,5
			79,763	Pordenone	85,875	Pian di Pan	3,0
			85,875	Pian di Pan	124,000	S. Caterina	2,5
			124,000	S. Caterina	135,500	Svincolo casello "Udine Nord" Autostrada A23	4,0
			135,500	Svincolo casello "Udine Nord" Autostrada A23	163,500	Venezzone	2,0
			163,500	Venezzone	187,000	Chiusaforte	2,5
			187,000	Chiusaforte	213,000	Ugovizza	1,8
S.S.	14	della Venezia Giulia	79,213	Latisana	95,450	Zellina	2,5
			95,450	Zellina	108,070	Cervignano del Friuli	3,0
			109,980	Cervignano	123,644	Ronchi dei Legionari	3,0
			124,193	Ronchi dei Legionari	124,356	Ronchi dei Legionari	3,0
			129,468	Monfalcone	137,760	Sistiana	3,0
NSA	56	raccordo tra la S.S. 14 e A4	0,000	Sistiana	1,880	Sistiana	4,0
S.S.	52	Carnica	0,000	Carnia - innesto S.S. 13	14,000	Tolmezzo	3,0
			14,000	Tolmezzo	22,000	Enemonzo	2,5
			22,000	Enemonzo	35,000	Ampezzo	2,2
			35,000	Ampezzo	41,800	Galleria San Lorenzo	2,0
			44,400	Galleria San Lorenzo	64,137	Passo Mauria - confine di Regione	2,0
S.S.	52 Var	Variante di Socchieve	23,681	innesto con S.S. 52 Carnica	28,043	Mediis	2,0

**ALLEGATO D – RETE STRADALE**

n°		denominazione	da km	località	a km	località	Coefficiente Ki
R.A.	16	Raccordo Autostradale Cimpello (A/28) - S.S. 13	0,000	Cimpello - innesto A28	3,754	Pian di Pan - innesto S.S. 13	5,0
S.S.	676	Tangenziale Udine Sud	0,000	Innesto S.R. 56 presso Paparotti	3,760	Raccordo Udine Sud	5,0
			6,442	Sottopasso di Basaldella	9,070	Innesto S.S. 13	5,0
S.S.	677	di Ronchi dei Legionari	0,000	Casello di Redipuglia dell'Autostrada A4	2,028	Innesto S.S. 14 presso Ronchi dei Legionari	5,0